

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

DAL 2015 SI PASSA DAL CUD (*Certificazione Unica Dei Redditi di Lavoro Dipendente, Assimilati*) AL CU (*Certificazione Unica Per Dipendenti E Autonomi*)

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Tra le misure principali previste dal Decreto legislativo sulle Semplificazioni fiscali n. 175/2014, pubblicato sulla G.U. del 28 novembre 2014 ed in vigore dallo scorso 13 dicembre, vi è l'introduzione del nuovo modello CU, Certificazione Unica, destinata a sostituire il modello CUD per le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente.

Ai sensi del D.P.R. n. 322/1998, art. 4, commi 6ter e 6quater, ogni anno i datori di lavoro sostituti d'imposta rilasciano, entro il 28 febbraio, una certificazione attestante l'ammontare complessivo delle somme e valori percepite dai lavoratori, delle ritenute operate e delle detrazioni d'imposta effettuate.

Il decreto sulle Semplificazioni fiscali prevede una conferma e una serie di importanti novità.

La conferma è quella relativa alla data di rilascio della certificazione che rimane fissata alla fine di febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta.

Tre le novità più importanti che emergono.

1. CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE OPERATE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

La prima è quella che prevede che venga inserita nel modello CU, predisposto dai datori di lavoro, anche la certificazione delle ritenute operate nei confronti di lavoratori autonomi e professionisti.

Fino ad oggi infatti, le aziende, in forma libera, inviavano ai professionisti una dichiarazione delle ritenute operate sulle parcelle, da loro emesse l'anno precedente, ed inoltre inviavano ai lavoratori autonomi simile dichiarazione per le ritenute operate sugli importi a loro pagati, per prestazioni svolte ai sensi degli artt. 2222 e seg. c.c.; importi che poi i singoli lavoratori autonomi riportavano nella propria dichiarazione dei redditi al fine del corretto calcolo delle imposte.

In tal senso viene prevista un'apposita nuova sessione del modello CU, rispecchiante i dati che a tutt'oggi vengono indicati nel quadro SA autonomi del modello 770, compresi anche i dati inerenti ai contributi previdenziali a carico del soggetto che ha erogato i corrispettivi e la quota dei contributi a carico del lavoratore autonomo, e comprese le righe per l'indicazione delle somme corrisposte *ante* e *post* fallimento e liquidazione coatta amministrativa.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

2. TRASMISSIONE MODELLO CU ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La seconda novità riguarda l'obbligo per il sostituto d'imposta di procedere entro 7 giorni dalla scadenza annuale prevista per il rilascio della Certificazione Unica, ad inviare il modello anche all'Agenzia delle Entrate.

Dunque, considerando la scadenza del rilascio fissato al 28 febbraio, la trasmissione telematica dovrà avvenire entro il 7 marzo (per il 2015, la scadenza slitta al 9 marzo dato che il 7 cade di sabato).

Si tratta di una novità anche dal punto di vista normativo, prevedendo l'introduzione all'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 del nuovo comma 6 quinquies.

Quest'ultimo, oltre a confermare quanto detto circa la trasmissione telematica, tende a precisare che *"per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica una sanzione pari a 100,00 euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo"*.

3. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE UTILI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL 730 PRECOMPILATO

Il nuovo modello CU, una volta trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate, fornirà a quest'ultima le informazioni reddituali relative ai contribuenti oggetto di prelievo fiscale da parte dei sostituti d'imposta (lavoratori dipendenti, assimilati, autonomi e i soggetti percettori di pensioni). Informazioni utili all'Agenzia al fine di predisporre le dichiarazioni 730/2015 precompilate che saranno messe a disposizione dei contribuenti entro il 15 aprile, mediante i servizi telematici della stessa.

In tale prospettiva infatti si configura la terza novità consistente, nell'inserimento, nel nuovo modello, di nuove sezioni, nelle quali si potranno indicare:

- i dati del coniuge e dei familiari a carico, dati che venivano inseriti in sede di modello 770 e che ora verranno anticipati, per la rilevazione delle detrazioni analiticamente applicate;
- i dati relativi al bonus 80 euro, previsto dal D.Lgs. n. 66/2014, per i dipendenti il cui reddito non supera i 26mila euro;
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge;
- l'indicazione se trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello CU 2015, secondo la bozza pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, sarà strutturato nel seguente modo:

- Frontespizio nel quale verranno riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto d'imposta (datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta), i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2015 suddivisa a sua volta in due prospetti:
 - il prospetto relativo alla "Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale";
 - il prospetto relativo alla "Certificazione lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi".

La bozza della nuova Certificazione Unica e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Ribadiamo che quanto pubblicato dall'Agenzia delle Entrate potrà essere oggetto di modifiche e implementazioni.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it